



Ministero dell'Istruzione e del Merito

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

ESAMINATA l'istanza prot. n. 6294 del 10 aprile 2018 presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in più paesi Italia/**Bulgaria**, appartenenti all'Unione Europea dalla Sig.ra **Elena BORTOLOTTO**;

ESAMINATA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del richiamato D. Lgs. n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

PRESO ATTO dell'attestazione N° 07-00-165 dell'11 gennaio 2018, rilasciata dal competente NACID – Centro Nazionale di informazione e documentazione della Repubblica di Bulgaria – in cui si dichiara che il titolare della qualifica indicata nel dispositivo *corrisponde al livello di qualifica "e"*, secondo l'art. 11 della Direttiva 2005/36/CE e ss.mm.ii., e costituisce titolo per l'esercizio della professione di Insegnante di Educazione fisica e sport, professione non regolamentata in Bulgaria;

ESAMINATA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 10128 pubblicata in data 14 giugno 2023, resa all'esito del giudizio incardinato dalla Sig.ra Elena Bortolotto con ricorso iscritto al RG n. 5126/2023 di quell'Ufficio giudiziario, per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 10563, pubblicata in data 25 luglio 2022;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 18, pubblicata il 28 dicembre 2022, relativa a titoli di studio conseguiti in Bulgaria e finalizzati all'insegnamento su classe di concorso (materia) che in Italia è professione regolamentata;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

ACCERTATO che, ai sensi del comma 6 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esperienza professionale maturata dalla Sig.ra Elena Bortolotto integra e completa la formazione;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del D. Lgs. n. 206/2007, che prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7/10/2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessata, cittadina italiana di madrelingua italiana, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla competenza linguistica in quanto ha conseguito la formazione secondaria e accademica in Italia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del D. Lgs. n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificata nello Stato membro d'origine;

RILEVATO altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondario;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopra menzionata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 10128 pubblicata in data 14 giugno 2023;

DISPONE

1 Il titolo di formazione professionale così composto:

- Diploma di Educazione Fisica conseguito il 17 dicembre 2001 presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica pareggiato di Bologna,
- Laurea in Scienze motorie conseguita il 23 ottobre 2002 presso l'Università degli Studi di Verona,
- Certificato di qualifica professionale di "Insegnante di Educazione fisica e sport" Serie NBU, N. 3925, n. reg. 762 rilasciato il 10 novembre 2017 dalla "Nuova Università Bulgara" di Sofia,



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

posseduto dalla Sig.ra Elena BORTOLOTTI, nata a Malo (VI), il 19 giugno 1976, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per le classi di concorso:

**A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO**

**A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II
GRADO**

2 Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca